



Edizione di sabato 14 giugno 2014

IMPOSTE SUL REDDITO

[Il modello 730 al rush finale](#)

di Luca Mambrin

LAVORO E PREVIDENZA

[Istituito il Fondo di solidarietà residuale](#)

di Luca Vannoni

CONTABILITÀ

[Rilevazioni contabili in caso di reti di impresa](#)

di Viviana Grippo

CASI CONTROVERSI

[Si tassa la cessione di un brevetto?](#)

di Giovanni Valcarenghi

IMPOSTE INDIRETTE

[Diventa opzionale la sostitutiva sui finanziamenti](#)

di Luigi Scappini

FOCUS FINANZA

[La settimana finanziaria](#)

di Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.

IMPOSTE SUL REDDITO

Il modello 730 al rush finale

di Luca Mambrin

Ormai siamo **prossimi** alla **definitiva scadenza** per la **presentazione del modello 730** ed è quanto mai opportuno fare chiarezza in merito alle **tempistiche di presentazione** e alle **modalità dei rimborsi**, anche alla luce delle ultime indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate.

Innanzitutto ricordiamo che il DPCM del 3 giugno 2014 ha disposto la proroga nella presentazione dei modelli 730, in particolare prevedendo che:

- i **contribuenti possono presentare il modello 730/2014 e il modello 730-1** entro il **16 giugno 2014** (la scadenza era stata dapprima fissata al 31 maggio) ad un CAF – dipendenti o ad un professionista abilitato, unitamente alla documentazione necessaria all'effettuazione delle operazioni di controllo;
- i CAF – dipendenti e i professionisti abilitati, nell'ambito delle attività di assistenza fiscale provvedono:
 1. entro il **24 giugno 2014** (la scadenza era stata dapprima fissata al 15 giugno), a consegnare al contribuente copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione;
 2. entro il giorno **8 luglio 2014** (dapprima fissata al 1 luglio 2014), a comunicare il risultato finale delle dichiarazioni e a effettuare la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni presentate.

Tra le principali **novità** relative alla presentazione del modello 730, vi è senza dubbio la possibilità anche per i soggetti che nel 2014 si trovano a **non aver un sostituto d'imposta** che possa effettuare le operazioni di conguaglio, di poterlo presentare, **sia in presenza di un debito che in presenza di un credito**. Sul punto, la recente [R.M. 57/E/2014](#), ha dato alcuni chiarimenti fornendo a titolo esemplificativo **un'elenco di soggetti che possono utilizzare il modello 730 in assenza di un sostituto d'imposta** tenuto a effettuare il conguaglio sulla retribuzione, ovvero contribuenti:

- con rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato che non comprenda almeno i mesi di giugno e luglio;
- con rapporti di lavoro dipendente con privati come autisti, giardinieri, collaboratori familiari e altri addetti alla casa;

- con rapporti di lavoro dipendente svolto all'estero in zone di frontiera erogato da un datore di lavoro non residente;
- titolari di borse di studio e di assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale;
- titolari di assegni periodici;
- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che non comprende almeno i mesi di giugno e luglio.

Se **da tali dichiarazione emerge un debito**, il soggetto che presta l'assistenza fiscale (CAF o Professionista):

- **trasmette telematicamente la delega di versamento** utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (previa delega alla trasmissione del contribuente);
- in alternativa, **entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna la delega di versamento compilata al contribuente**, che effettua il pagamento presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali o agenti della riscossione, oppure, in via telematica, utilizzando i servizi online dell'Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale.

Si ricorda che comunque i versamenti devono essere effettuati **nei termini ordinari** previsti per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi presentate per l'anno d'imposta 2013, quindi entro il prossimo **16 giugno 2014** o con la maggiorazione dello 0,4% entro **il 16 luglio 2014**.

Nel caso in cui dalla dichiarazione dovesse emergere **un credito i rimborsi sono eseguiti direttamente dall'amministrazione finanziaria**, sulla base del risultato finale delle dichiarazioni.

Se il contribuente ha fornito all'Agenzia delle Entrate **le coordinate del suo conto corrente** bancario o postale (codice IBAN), il rimborso viene accreditato su quel conto; la **richiesta di accredito** può essere effettuata **online** tramite la specifica applicazione disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it (chi è già registrato ai servizi telematici può farlo attraverso il canale Fisconline) oppure presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente, il **rimborso è erogato con metodi diversi** a seconda della somma da riscuotere:

- **per importi inferiori ad € 1.000**, comprensivi di interessi, il contribuente riceve un invito a presentarsi in un qualsiasi ufficio postale dove potrà riscuotere **il rimborso in contanti**;
- **per importi pari o superiori ad € 1.000** il rimborso viene eseguito con **l'emissione di un vaglia della Banca d'Italia**.

Da quest'anno l'Agenzia delle Entrate, come previsto dai commi da 586 a 589 dell'art. 1 della legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) entro il mese di dicembre (**oppure entro sei mesi**

dalla data della trasmissione dello stesso modello, se questa è successiva alla scadenza del 30 giugno), effettua dei controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a € 4.000 (anche per i 730 presentati con sostituto d'imposta), e/o nel caso in cui questo sia determinato da eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni. **Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo viene erogato direttamente dall'Agenzia delle Entrate.**

Sul punto, il recente **comunicato stampa** dell'agenzia delle entrate del **10 giugno 2014**, ha precisato che solo una parte dei rimborsi del modello 730 superiori a 4.000 euro (stimati dalla stessa agenzia in circa 100.000 persone, meno dello 0,5% dei 18 milioni di contribuenti che presentano il modello 730) sarà sottoposta a **controllo preventivo** da parte dell'Agenzia delle Entrate, ovvero solamente nei casi in cui il rimborso di importo superiore ad euro 4.000 euro sia determinato anche **da detrazioni per familiari a carico** (e non da assegni per il coniuge separato) o **da crediti riportati dalla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente**. I rimborsi superiori a 4.000 euro derivanti, per esempio, da spese per le ristrutturazioni, interessi passivi sul mutuo prima casa, **subiranno il controllo preventivo solo se sono presenti familiari a carico** (non assegni per il coniuge) oppure **crediti riportati dalla dichiarazione dell'anno precedente**, e questo a causa delle diverse frodi intercettate dall'agenzia. Infine viene precisato che i rimborsi saranno disposti dall'Agenzia delle Entrate **non più tardi del mese di ottobre**, prima cioè del termine massimo di sei mesi previsto dalla Legge di Stabilità.

LAVORO E PREVIDENZA

Istituito il Fondo di solidarietà residuale

di Luca Vannoni

Con la pubblicazione in **Gazzetta Ufficiale** del **Decreto 7 febbraio 2014**, un ulteriore passo viene compiuto verso l'**estensione dell'operatività del nuovo ammortizzatore sociale previsto dalla Riforma Fornero**.

La Legge 92/2012, meglio nota come Legge Fornero, all'art. 3, prevede l'introduzione di un **nuovo ammortizzatore sociale**, legato all'**istituzione di fondi di solidarietà bilaterali di matrice contrattuale**. Per superare l'immobilismo, poi verificatosi, delle parti sociali, con pochissimi fondi partiti – frutto, più che altro, di adeguamenti di enti bilaterali esistenti, come nel settore dell'artigianato – la normativa di riferimento prevede l'**istituzione di un fondo di solidarietà residuale per le imprese**, con più di 15 dipendenti, non rientranti nel campo di applicazione delle casse integrazioni.

Allo stato attuale, infatti, **le poche esperienze dell'ammortizzatore bilaterale riguardano**, come detto, **il settore artigiano**, che ha proceduto ai necessari adeguamenti con gli accordi interconfederali del 31 ottobre 2013 e 29 novembre 2013, il fondo di solidarietà del credito, gli autoferrotranvieri e il trasporto pubblico locale: evidente, quindi, **il fallimento** dell'intervento operato, con la totale **esclusione del mondo del commercio** "non ammortizzato". In più, il disegno di legge delega, attualmente in discussione nel parlamento, prevede a breve una nuova tornata riformistica volta a ridisegnare il quadro degli ammortizzatori sociali.

Riguardo alle prestazioni, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, con esclusione della cessazione, di un importo pari all'integrazione salariale, ridotte di un importo pari alla contribuzione apprendisti. Riguardo ai trattamenti concessi dal Fondo, si applica la normativa in materia di cassa integrazione ordinaria, compreso i massimali.

La durata massima dell'intervento del Fondo è pari a tre mesi continuativi, che potrà essere prorogata, in via eccezionale, trimestralmente fino ad un massimo complessivo di 9 mesi in un biennio mobile.

Ovviamente, in ottica datoriale, diventa fondamentale **definire i soggetti obbligati** e i relativi obblighi contributivi.

L'INPS, in teoria entro 30 giorni dall'entrata in vigore del Decreto, dovrà individuare,

concretamente, i **soggetti tenuti al versamento della contribuzione al fondo**. È opportuno evidenziare sin da subito le regole che il Decreto ha fissato per il computo dei 15 dipendenti, materia spesso non affrontata direttamente (non è questo il caso), con notevoli problemi operativi (vedi le recenti limitazioni per il contratto a termine): le imprese devono avere mediamente occupato più di 15 lavoratori nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni dell'orario di lavoro.

Attenzione alle regole per il finanziamento delle prestazioni: oltre a un contributo **ordinario dello 0,50%** della retribuzione mensile imponibile, due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori, è previsto un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, calcolato sulle retribuzioni perse, **pari al 3%** per le imprese **fino a 50** dipendenti, **che diviene il 4,50%** per le imprese che **occupano più di 50** dipendenti. Il versamento decorre, retroattivamente, **dal 1° gennaio 2014**: i contributi sono dovuti mensilmente solo se la media occupazionale del semestre precedente è superiore a 15 dipendenti. Sul punto, ad ogni modo, sarà fondamentale attendere le imminenti istruzioni INPS.

Ulteriori vincoli nell'erogazione delle prestazioni derivano dagli obblighi di bilancio contenuti nell'art. 6 del Decreto: il fondo residuale non può erogare prestazioni se non in pareggio di bilancio, e quindi solo se c'è disponibilità finanziaria.

In conclusione, la strada scelta, sia come tempi che come merito, non sembra essere la migliore: la chimera dell'universalizzazione degli ammortizzatori sociali, con tutta probabilità, rimarrà tale, tenuto conto dei vincoli nel riconoscimento delle prestazioni. Con tutta probabilità, sarebbe stato molto più semplice intervenire sugli ammortizzatori sociali esistenti, in particolare il sistema delle casse ordinarie, estendendo la platea delle aziende e dei lavoratori interessati, ampliando la base di finanziamento e concentrando i costi di struttura su enti esistenti.

CONTABILITÀ

Rilevazioni contabili in caso di reti di impresa

di Viviana Grippo

L'art.3, co. 4,ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n.5 ha introdotto, nell'ordinamento giuridico, il **contratto di rete**, strumento con il quale due o più imprenditori perseguono lo scopo di **accrescere**, individualmente e collettivamente, la propria **capacità innovativa e competitività** sul mercato. A tal fine, tali soggetti si **obbligano**, sulla base di un **programma comune**, a **collaborare** in forme e ambiti predeterminati, attinenti all'esercizio delle loro imprese, ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica, oppure a **esercitare in comune** una o più **attività** rientranti nell'oggetto della propria impresa.

La disciplina di riferimento è stata più volte modificata, in particolare dall'art.45 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (c.d. Decreto Crescita), per effetto del quale è previsto uno specifico regime, nel caso del contratto di rete che prevede l'istituzione di un **fondo patrimoniale** e di un **organo comune** destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi.

Rimandando ad altri interventi per eventuali approfondimenti, ([Crescono gli organismi per lo sviluppo del comparto agricolo](#) e [La rete di impresa quale sviluppo del comparto agricolo](#)), si approfondisce di seguito la trattazione leggendo in che modo è prevista la rilevazione contabile.

Si ricorda che in questo caso gli effetti reddituali devono manifestarsi in capo alle imprese partecipanti all'aggregazione e quindi, i costi e ricavi inizialmente imputati alla rete vengono, in un secondo momento "ribaltati" sulle imprese aderenti, in proporzione alla specifica partecipazione al fondo patrimoniale comune.

Alla **stipula** del contratto di rete con **costituzione** del **fondo patrimoniale** comune la rete eseguirà la seguente registrazione:

Partecipante Alfa S.r.l. c/apporto(sp) a Fondo patrimoniale comune (sp) 700.000,00

Al momento della **esecuzione del conferimento** (si suppone in denaro ma potrebbe trattarsi di conferimento anche in natura):

Banca X c/c (sp) a Partecipante alfa S.r.l. c/apporto(sp) 700.000,00

Nel momento in cui la rete acquisterà servizi o beni si potranno seguire due strade alternative, la prima, più complicata da gestire, è che il fornitore faccia tante fatture ai singoli retisti, la

seconda prevede che i retisti scelgano tra di loro una **azienda capo fila** alla quale verrà fatta fattura e successivamente questa rifatturerà la somma proporzionalmente alle altre aziende.

Nella pratica la fattura non viene fatta alla rete contratto in quanto essa, non essendo soggetto passivo iva, perderebbe la detrazione dell'imposta.

Quindi nel caso di **fatturazione alla capo fila** di beni e servizi acquistati presso terzi la scrittura contabile della capo fila sarà la seguente:

Diversi	a	Debiti vs fornitori (SP)		8.540,00
Acquisti c/transitorio (SP)			6.000,00 (quota altri retisti)	
Acquisti rete (CE)			1.000,00 (quota capo fila)	
Iva a credito (SP)			1.540,00	

Il fornitore verrà saldato utilizzando il c/c bancario della rete alimentato con gli apporti dei singoli retisti e dagli incassi della rete.

Al momento del **riaddebito** dei beni e servizi acquistati presso terzi, avremo:

Partecipante Alfa S.r.l. c/conguaglio (SP)	a	Diversi		4.880,00
		Acquisti c/transitorio (SP)	4.000,00 (quota del singolo retista)	
		Iva a debito (SP)	880,00	

questa scrittura verrà ripetuta per ogni retista.

Allo stesso modo, all'atto della **cessione** di un bene o della prestazione di servizi posta in essere dalla rete si rende necessario prima rilevare la contabilità della rete (attraverso la capo fila) e dopo riversare il ricavo conseguito all'impresa partecipante.

Crediti vs clienti (SP)	a	Diversi		20.740,00
		Vendite c/transitorio (SP) (quota altri retisti)	14.570,70	
		Vendita rete (CE) (quota parte retista)	2.429,30	
		Iva a debito	3.740,00	

| (SP) |

Quindi si esegue il riaccredito proporzionale dalla rete all'impresa partecipante:

Diversi a Partecipante
Alfa S.r.l.
c/conguaglio
(SP)

CASI CONTROVERSI

Si tassa la cessione di un brevetto?

di **Giovanni Valcarenghi**

Si ipotizzi che un soggetto, **persona fisica**, abbia elaborato e regolarmente **registrato un brevetto** o altro diritto simile, ascrivibile alla categoria delle opere dell'ingegno; ed ancora, si ipotizzi che a tale soggetto venga **avanzata una offerta** economicamente allettante **per l'acquisto** di tale opera. **Quale** è il **trattamento fiscale** riservato a tale operazione?

A livello normativo gli **spunti** di interesse si ritrovano **nell'articolo 67 e nell'articolo 53 del TUIR**. La prima disposizione testualmente prevede che si considerino come **redditi diversi** quelli *derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, salvo il disposto della lettera b) del comma 2 dell'articolo 53.*

L'ulteriore norma citata, dispone invece che si considerino **redditi di lavoro autonomo** quelli *derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali.*

Abbiamo allora **tracciato un primo solco**, che attiene allo **status del soggetto "inventore"**; qualora quest'ultimo sia un **imprenditore**, ed abbia conseguito il brevetto nell'ambito dell'impresa, i redditi derivanti dallo sfruttamento rappresenteranno ricavi.

Diversamente, qualora l'inventore sia un **lavoratore autonomo**, i redditi ritratti dall'opera rappresenteranno dei compensi. Infine, qualora il medesimo soggetto sia un **privato**, i redditi ritratti saranno ascrivibili alla categoria dei redditi diversi.

Sin qui tutto bene, nel senso che lo scenario appare sostanzialmente chiaro per la nostra situazione. Non esiste partita IVA, quindi non può trattarsi né di reddito di lavoro autonomo né di reddito di impresa, quindi siamo (eventualmente) nella categoria dei redditi diversi.

Ma dobbiamo fare un ulteriore passo in avanti, per comprendere se **nella locuzione di "utilizzazione economica"** si possa far rientrare anche il **reddito ritratto dalla cessione** vera e propria. Su tale ragionamento **nutriamo più di un dubbio**, per il semplice fatto che la formulazione evoca in modo chiaro e netto altre fattispecie, vale a dire quelle corrispondenti all'incasso di *royalties* o altri simili diritti di sfruttamento, mentre non sembra per nulla "calzante" per il caso della cessione.

Che sia allora il caso di analizzare se la fattispecie possa collocarsi nell'alveo di **altra ipotesi dell'articolo 67**, quella che menziona i redditi ritratti dalla *assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere?*

Sul punto ci **sentiamo di essere cauti**, anche perché tale fattispecie **ha perduto**, con la riforma del 1986, quella **funzione di disposizione di "chiusura"** dal sapore onnicomprensivo. Ciò significa che non è possibile affermare che ogni reddito ritratto debba essere qui inserito; anzi, è ormai assodato che se la previsione specifica manca, significa che il reddito non essere assoggettato ad imposta.

Ed allora, per concludere, sembra di **poter affermare** che l'eventuale **reddito** ritratto dalla **cessione del brevetto** (così come dalla cessione di qualsiasi altro bene posseduto da una persona fisica privata) **non rappresenta ipotesi tassabile**, salvo il caso che si individui una attività coordinata di impresa, anche se non materialmente ufficializzata con l'assunzione di una partita IVA.

IMPOSTE INDIRETTE

Diventa opzionale la sostitutiva sui finanziamenti

di Luigi Scappini

Il decreto legge n. 145/2013 ha, da un lato reso **opzionale** l'applicazione dell'**imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio-lungo termine** e, dall'altro, **allargato** l'ambito di **applicazione** della stessa anche alle **operazioni di finanziamento strutturate**, *in primis*, l'emissione di prestiti obbligazionari, lasciandone tuttavia irrisolta la *vexata questio* inerente il presupposto territoriale.

Preliminarmente ricordiamo come per **finanziamenti a medio-lungo termine** si intendano quelli con **durata originaria superiore a 18 mesi**, individuando, nello specifico, il medio termine nel periodo compreso tra i 18 mesi e i 5 anni, e il lungo in quello superiore ai 5 anni. Tali perimetri temporali, stante l'assenza di riferimenti normativi, si invengono nelle istruzioni di vigilanza fornite alle banche da parte della **Banca di Italia** con la **circolare n.229 del 21 aprile 1999**.

In **deroga** alla richiesta della durata minima, l'imposta sostitutiva si rende applicabile anche ai **finanziamenti a breve termine** erogati da **banche** nei settori del **credito all'artigianato, cinematografico e del peschereccio**.

Tornando ai finanziamenti a medio-lungo termine, essi sono soggetti, in via ordinaria, alle varie imposte indirette, tuttavia, per effetto di quanto previsto dall'articolo 15 del d.P.R. n. 601/1973, è possibile, previa opzione da esercitarsi nei modi e tempi stabiliti dal successivo articolo 17, applicare un'**imposta sostitutiva** nella misura generale dello **0,25%**, a eccezione dei finanziamenti erogati per l'acquisto di abitazioni non prima casa, nel qual caso l'aliquota è elevata al **2%**.

Come evidenziato da Assonime nella circolare a commento della novità, la n. 17 del 29 maggio 2014, la previsione dell'applicazione dell'imposta sostitutiva solo in via opzionale, rappresenta un indubbio passo in avanti, stante il fatto che tale regime impositivo, di fatto, alla luce della contrazione dell'ambito di applicazione, mantiene un effetto agevolativo solamente nei casi di finanziamenti assistiti da garanzia ipotecaria, infatti, in tal caso, optando per l'applicazione dell'imposta sostitutiva, si va a neutralizzare l'imposta ipotecaria la cui aliquota, pari al 2%, è meno conveniente.

L'**opzione** deve essere **esercitata "per iscritto nell'atto di finanziamento"** pena la decadenza da tale possibilità sia per lo stesso atto "principale" che per quelli successivi ma collegati a esso.

Restano ferme le regole previste all'**articolo 19 del d.P.R. n. 601/1973** in riferimento a particolari finanziamenti quali quelli *“effettuati con fondi somministrati o conferiti dallo Stato o dalle regioni o gestiti per conto degli stessi”* per i quali l'imposta sostitutiva non si rende applicabile.

Come anticipato, il Legislatore non è intervenuto per risolvere la problematica connessa con il presupposto della **territorialità**. Nello specifico, l'Agenzia delle Entrate con la recente [**risoluzione n. 20/E del 28 marzo 2013**](#), confermando il precedente profilo interpretativo di cui alla [**risoluzione n.45/E del 10 aprile 2000**](#), ha affermato che ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, si rendono mutuabili i principi rinvenibili nell'imposta di registro, per cui saranno soggetti all'imposta tutti i **contratti** che si sono **formati** in **Italia**. Quel che lascia perplessi è l'affermazione secondo cui, se la contrattazione sulle caratteristiche proprie del contratto di finanziamento avvengono in Italia, ed è solo la stipula del contratto che avviene all'estero, in questo caso l'imposta è comunque dovuta in quanto il contratto si considera concluso nel territorio dello Stato.

I principi dell'imposta di registro per determinare il perimetro territoriale di applicazione dell'imposta sostitutiva, come individuati all'articolo 2 del d.P.R. n. 131/1986, prevedono che siano soggetti gli atti *“formati per iscritto nel territorio dello Stato”*-, ragion per cui si dovrebbe dare rilevanza al luogo in cui sorgono, a mezzo della stipula, i reciproci vincoli contrattuali, a nulla rilevando la precedente fase di contrattazione.

D'altro canto, la [**risoluzione n. 20/E/2013**](#) richiamata, afferma come per il contratto di finanziamento è sufficiente anche la stipula di una scrittura privata.

A questo punto, l'applicazione dell'imposta sostitutiva previa opzione, non risolve le problematiche derivanti dalla pretesa elusività dei finanziamenti stipulati all'estero, infatti, con tutta probabilità, la contestazione verrà ribaltata, in caso di mancato esercizio dell'opzione, sulle imposte indirette ordinariamente dovute.

Di recente si segnala la sentenza della **CTP di Brescia, n.385/15/14** con cui i giudici hanno affermato come **non** fosse **soggetto** a **sostitutiva** un contratto di **finanziamento** stipulato all'**estero**.

FOCUS FINANZA

La settimana finanziaria

di Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.

Settimana priva di aspettative macro in **USA**, con la maggior parte degli investitori concentrata sui **report** da parte degli analisti di Wall Street. I mercati chiudono sui cinque giorni di riferimento con un **moderato calo** dopo avere oscillato intorno ai massimi storici.
S&P -0.53%, Dow -0.61 %, Nasdaq -0.35%.

L'**Asia** ha visto nuovamente una **settimana positiva**, con il Giappone in sostanziale equilibrio e Cina che, nonostante le affermazioni della World Bank, ha mostrato una performance degna di rispetto.

Nikkei +0.14%, HK +1.63%, Shanghai +1.9%, Sensex +0.82%, ASX -0.58%.

I **mercati azionari europei**, in una settimana sostanzialmente priva di eventi, hanno dimostrato una **sostanziale tenuta**, proseguendo lungo il rialzo innescato dalle parole di Mario Draghi Venerdì scorso.

MSCI +0.21%, EuroStoxx50 +0.53%, FtseMib +0.97%.

Il movimento del dollaro delle ultime cinque sedute ha visto un rafforzamento che ha portato il Biglietto Verde a quota 1.3520, dopo una prima fase concitata successiva al Meeting BCE.

Dopo il Labor Report settimana priva di dati

Wall Street continua a oscillare intorno ai **propri massimi storici** in una settimana molto scarna in termini di rilevazioni e dati macro. L'unico dato macro di rilievo è stata la pubblicazione delle vendite al dettaglio, abbastanza debole, ma controbilanciata da una revisione sul dato precedente. La **variazione dei pareri** di alcuni broker su compagnie quotate è stato il **principale catalizzatore** per le riflessioni degli investitori, in uno scenario sicuramente disturbato non più dalla questione ucraina, per la quale la macchina della diplomazia sembra essere in movimento, ma dalla violenza che, riesplosa in Iraq e in Libia per mano della componente Jihadista, minaccia di portare interruzioni nelle forniture di petrolio verso l'Occidente. Il **principale effetto** si è visto sui petroliferi, in netto rialzo, e sulle aviolinee, che mostrano la peggior performance della settimana.

Gli **spunti societari** vengono soprattutto da numerose revisioni sul comparto tech: Goldman ha

aggiunto Amazon alla propria Conviction Buy List. Micron e Sandisk reagiscono positivamente all'upgrade da parte di BofA Merrill. Secondo Nomura Marvell dovrebbe essere in grado di crescere meglio del previsto nel business dei processori 4G. Hewlett-Packard riceve l'upgrade a "Neutral" da Goldman Sachs mentre Intel rivede al rialzo le proprie guidance.

Nel Retail Radio Shack crolla dopo il taglio del proprio rating da parte di Fitch. RBC attua un downgrade su Boeing, che perde il 2.5% nella sessione di Mercoledì, in una giornata che avrebbe dovuto essere positiva per il produttore del 747 e del Dreamliner, vista l'entità dell'ordine da parte di Emirates perso dai concorrenti di Airbus.

Anche i **mercati asiatici** continuano a oscillare intorno ai migliori livelli degli ultimi 8 mesi. In Cina gli indici hanno mostrato un comportamento abbastanza erratico, anche se hanno finito la settimana in positivo, soprattutto a causa del **taglio** da parte della **Banca Mondiale** delle proprie previsioni in merito alla crescita economica globale, passate da un +3.2% ad un 2.8%, con un outlook più cauto per USA, Russia e, per l'appunto, Cina. In una mossa assolutamente prevista da tutti gli analisti intervistati da Bloomberg, Bank Of Japan manterrà intatto il tasso di espansione della base monetaria, affermazione che – per quanto già nel mercato – ha permesso un moderato ritracciamento dello Yen, con influenza positiva sulla maggioranza degli esportatori nipponici. Alcuni membri di BoJ hanno affermato che intendono mantenere quello che viene definito come "big balance sheet" anche in caso di raggiungimento dei target di inflazione, per ridurre il rischio di una impennata dei rendimenti a lungo.

Non ci sono notizie particolari di carattere societario provenienti da Tokyo, se non il crollo di quattro punti percentuali per la società che gestisce il Tokyo Dome e le indiscrezioni in merito alla possibilità che Mitsubishi Heavy possa scendere in campo a supporto di Siemens per riuscire a battere General Electric in merito all'acquisizione di Alstom.

In **Europa** settimana estremamente tranquilla senza particolari news di carattere macro, in una serie di sessioni che hanno visto gli analisti concentrarsi soprattutto sulla decodifica di quanto emerso dalla riunione della BCE e di quanto affermato da Draghi. Da segnalare il **buon esito dell'asta del Tesoro**, con il collocamento di tutti gli € 8.5 Mld di BTP a 3 anni al nuovo minimo record dello 0.89%; in aumento i differenziali con il Bund di Italia e Spagna, rispettivamente a quota 143 e 131 punti.

Torna per la prossima settimana un flusso di dati di rilievo

Dopo la settimana di **sostanziale pausa** in termini di comunicazioni macro, i prossimi cinque giorni vedranno invece una serie di pubblicazioni decisamente interessante: Lunedì 16 Giugno verranno pubblicati Empire Manufacturing, Industrial Production, Capacity Utilization e l'indice NAHB sulle condizioni del Real Estate residenziale; Martedì 17 sarà la volta di Housing Starts, Building Permits e indice CPI, espressione dell'inflazione lato consumo.

Il 18 Giugno, poi, l'attenzione degli operatori sarà focalizzata soprattutto sul FOMC, con particolare attesa riguardo a tutte le informazioni che potrebbero emergere dopo la riunione. Giovedì verranno pubblicati i consueti Jobless Claims settimanali, i Leading Indicators e il Philadelphia FED Index, mentre Venerdì non ci sono dati attesi.

Il presente articolo è basato su dati e informazioni ricevuti da fonti esterne ritenute accurate ed attendibili sulla base delle informazioni attualmente disponibili, ma delle quali non si può assicurare la completezza e correttezza. Esso non costituisce in alcun modo un'offerta di stipula di un contratto di investimento, una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario né configura attività di consulenza o di ricerca in materia di investimenti. Le opinioni espresse sono attuali esclusivamente alla data indicata nel presente articolo e non hanno necessariamente carattere di indipendenza e obiettività. Conseguentemente, qualunque eventuale utilizzo – da parte di terzi – dei dati, delle informazioni e delle valutazioni contenute nel presente articolo avviene sulla base di una decisione autonomamente assunta e non può dare luogo ad alcuna responsabilità per l'autore